



UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
Segreteria Confederale

SEDE NAZIONALE

00187 ROMA VIA LUCULLO 6
TELEFONO 47531
TELEX 622425

TELEFAX 4753208
E-MAIL info@uil.it

SEDE EUROPEA

R. DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 34
1000 BRUXELLES

TELEFONO 00322 / 2178838
TELEFAX 00322 / 2199834

Roma, 16 marzo 2011

Prot. 10 /11/PP/mm

Servizio: Contrattazione

Pubblico Impiego e Industria

Oggetto: **Accordo quadro salario di produttività**

A Tutte le Strutture UIL

Carissimi,

e' stato sottoscritto nella giornata di oggi tra CGIL CISL UIL e Associazioni Cooperative uno schema di accordo quadro territoriale per consentire uno sviluppo della contrattazione di 2° livello utile all'applicazione della detassazione del salario collegato a fattori di produttività e competitività contrattati in azienda o nel territorio.

Lo schema di accordo quadro – siglato unitariamente da CGIL CISL UIL - contribuisce a superare, da un lato, le differenze di approccio sindacale al tema dopo la pubblicazione della circolare congiunta Ministero del Lavoro – Agenzia delle Entrate del 14 febbraio u.s. e, dall'altro, la proposizione da parte di alcune organizzazioni datoriali territoriali di istituti improponibili per la detassazione (come, ad esempio, superminimi individuali, monetizzazione ROL, elemento retributivo di garanzia ecc.).

L' accordo quadro si colloca in termini sussidiari rispetto ad intese stipulate dalle federazioni di categoria nell'ambito del secondo livello di contrattazione, fa riferimento al ruolo ed ai contenuti dei ccnl ed è, quindi, cedevole nei confronti di accordi categoriali che possano meglio e più dettagliatamente individuare fattori di produttività e competitività in termini estesi.

L'accordo prevede, inoltre, l'informazione da parte delle imprese alle RSU ed ai lavoratori.

La Confederazione è impegnata a realizzare in tempi brevi analoghe intese con le altre controparti al fine di garantire una gestione della detassazione coerente con l'obiettivo di rafforzare la contrattazione di secondo livello.

Le strutture sono invitate a curare la sottoscrizione di accordi quadro sul territorio tenendo conto dell'impianto indicato nello schema convenuto, evitando, tuttavia, una mera replicazione del testo, ma utilizzando lo stesso come riferimento su cui sviluppare elementi di caratterizzazione e di adattabilità mirati agli specifici contesti territoriali.

Cordiali saluti

Paolo Pirani

Allegato

Addì 9/03/2011 in Roma

Tra

AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP

e

CGIL, CISL, UIL

Premesso

che l'art. 1 comma 47 della legge n. 220 del 2010, in attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha dettato, per il periodo d'imposta 2011, nuove disposizioni in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";

che le parti, anche in considerazione dei contenuti della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, ritengono opportuno favorire la definizione di accordi quadro territoriali che recepiscano i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento ad istituti che, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009/2010, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;

convengono

che l'allegato accordo quadro territoriale, tenendo conto del ruolo e dei contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché del carattere sussidiario rispetto ad eventuali intese aziendali o pluri aziendali, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Le parti sono impegnate ciascuna per le proprie competenze ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

AGCI

CGIL

CONFCOOPERATIVE

CISL

LEGACOOP

UIL

Addìin.....

Tra

AGCI territoriale di ...

CONFCOOPERATIVE territoriale di ...

LEGACOOP territoriale di ...

e

CGIL territoriale di ...

CISL territoriale di ...

UIL territoriale di ...

premesso che

con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell’art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di “*imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività*” per il periodo di imposta 2011;

si conviene quanto segue

Per l’anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti ad AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP nel territorio o nella provincia di sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. 3/E dell’agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 – sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a meno titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nell’anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009-2010.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro lavoratori con contratto di lavoro di tipo subordinato anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori del territorio o provincia di

Le imprese informeranno le rispettive RSU e daranno comunicazione ai loro lavoratori con contratto di lavoro di tipo subordinato dell’attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Letto confermato e sottoscritto.

p. AGCI territoriale

p. CONFCOOPERATIVE territoriale

p. LEGACOOP territoriale

p. CGIL

p. CISL

p. UIL